



**FIERA
DEL
LEVANTE**

**ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ED
ASISTENZA DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE –
TRIENNIO 2015-2017**

CIG 6083645EA8

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SOMMARIO

PREMESSA AL CSA

OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

- ART. 1 - Oggetto dell'appalto
- ART. 2 – Luoghi degli interventi
- ART. 3 - Consegna degli immobili e dei relativi impianti
- ART. 4 - Durata e corrispettivo
- ART. 5 - Condizioni per la conduzione del presente appalto
- ART. 6 - Sorveglianza e direzione dei lavori
- ART. 7 - Marche, materiali e prescrizioni generali
- ART. 8 - Richiamo generale alla normativa
- ART. 9 - Modalità di esecuzione del lavori
- ART. 10 - Riservatezza dell'accordo quadro
- ART. 11 - Difesa ambientale
- ART. 12 - Trattamento dei dati personali
- ART. 13 - Garanzie e coperture assicurative
- ART. 14 – Cessione dell'accordo quadro e subappalto
- ART. 15 – Cessione del credito
- ART. 16 - Piani di sicurezza – Prevenzione infortuni
- ART. 17 - Tempi e Penali
- ART. 18 – Cessazione dell'accordo quadro
- ART. 19 - Responsabilità dell'operatore economico
- ART. 20 - Tutela contro azioni di terzi
- ART. 21 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'operatore economico
- ART. 22 - Oneri e obblighi speciali a carico dell'operatore economico
- ART. 23 - Pagamenti
- ART. 24 - Valutazione del lavori
- ART. 25 – Adeguamento e revisione prezzi
- ART. 26 - Prove e verifiche delle prestazioni
- ART. 27 – Controversie e riserve
- ART. 28 - Risoluzione del dell'accordo quadro
- ART. 29 - Spese contrattuali
- ART. 30 – Elenco Prezzi
- ART. 31 - Documenti che fanno parte dell'accordo quadro

ALLEGATI



PREMESSA AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale di Appalto ed a questo scopo si precisa quanto segue.

COMMITTENTE: l'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari;

ESECUTORE/OPERATORE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in G.E.I.E., incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali lavori o forniture oggetto dell'Accordo Quadro;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori;

ACCORDO QUADRO: l'accordo tra il Committente e l'Esecutore per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte;

ELENCO PREZZI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come determinati alla luce dell'offerta formulata dall'Operatore:

- ai fini della contabilizzazione dei lavori;
- ai fini della definizione dei prezzi di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione dei lavori;
- ai fini della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro.

CAPITOLATI TECNICI: i documenti contenenti le norme tecniche di progettazione, di esecuzione, di misurazione e di accettazione inerenti l'Accordo Quadro che si dovessero rendere necessari in fase di esecuzione;

PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dall'art. 131 del D. Lvo 163/2006 e dall'art. 39 del DPR 207/2010;

ORDINE DI LAVORO: il documento trasmesso dal direttore dei lavori con le modalità ritenute idonee, anche in via telematica, contenente l'indicazione del luogo di esecuzione, la tipologia dei lavori, l'eventuale Capitolato tecnico le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell'oggetto nonché i termini per l'esecuzione dell'intervento e l'importo presunto dell'intervento oggetto dell'ordine di lavoro;

CONTRATTO D'APPALTO: il precedente Ordine di Lavoro controfirmato dall'appaltatore per accettazione e rispedito alla Stazione Appaltante;

IMPORTO PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO: la somma degli importi relativi ai lavori oggetto dell'Accordo Quadro.

DIRETTORE DEI LAVORI: è il direttore incaricato dell'esecuzione dell'accordo quadro. Il Direttore lavori provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'accordo quadro, assicura la regolare esecuzione da parte dell'operatore economico affidatario, verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità e, tal fine, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice dei contratti e dal regolamento di attuazione del codice dei contratti, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ASSISTENTE INCARICATO: è la persona nominata dal Direttore dei lavori con il compito di collaborare con lui nell'effettuazione dei lavori.



**FIERA
DEL
LEVANTE**

RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO): è la persona nominata dall'Ente Fiera per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dell'accordo quadro. Ing. Giuseppe Monti (giuseppe.monti@fieradellevante.it).

Oltre alle funzioni assegnate dalla normativa in vigore, tra i suoi compiti risultano:

- funzioni di coordinamento e di raccordo con i/il direttore dei lavori e i suoi assistenti,
- funzioni di programmazione complessiva degli interventi,
- l'espletamento di tutti gli atti necessari per atti di sottomissione,
- l'espletamento di tutti gli atti necessari per la stipula di atti aggiuntivi al contratto,
- la comunicazione di inizio di ciascun intervento.

Il RUP potrà anche sostituirsi al direttore di lavori qualora si renda necessario per le attività indicate nel presente CSA.

QUARTIERE FIERISTICO: attualmente il quartiere fieristico si articola su circa 250.000 mq con circa 900.000 mc edificati. La consistenza del quartiere è quella rilevabile dalla visura catastale (foglio 80, particella 176, sub. 15).

AREA SVILUPPO IMMOBILIARE (A.S.I.): l'ufficio di riferimento della Fiera del Levante che gestisce il patrimonio immobiliare ed impiantistico.

RESPONSABILE INCARICATO: è il Responsabile incaricato dell'esecuzione dell'accordo quadro individuato dall'operatore economico.



PARTE I – OGGETTO E MODALITÀ D'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'Appalto.

La presente procedura ha per oggetto il lavori di manutenzione straordinaria immobili ed impianti tecnologici a servizio degli stessi e delle aree del quartiere fieristico di proprietà dell'E.A. Fiera del Levante.

L'affidamento sarà effettuato per mezzo di accordo quadro, ex art. 59 d. lgs. 163/06, pertanto l'operatore economico dovrà eseguire tutte le prestazioni specificamente richieste dalla stazione appaltante.

I lavori di manutenzione straordinaria includono interventi su chiamata da contabilizzarsi a misura mediante applicazione del ribasso percentuale sui prezzi unitari risultanti dall'elenco prezzi. La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro è contenuta nel presente documento e nell'elenco prezzi. Il presente contratto ha ad oggetto anche gli interventi di manutenzione ordinaria atti a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli impianti sopra menzionati. Tali interventi saranno eseguiti su autorizzazione del Direttore dei Lavori, a seguito di segnalazione dell'operatore economico affidatario. La durata e l'ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro è stabilito al punto II.3 del Bando di Gara. Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno gli interventi che saranno richiesti. Con la conclusione dell'accordo quadro, l'operatore economico affidatario si impegna ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso. La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare le attività di manutenzione nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso. I lavori successivamente affidati saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso unico offerto in gara su tutte le voci dell'elenco prezzi. I lavori saranno commissionati mediante invio di ordinativo di cui al successivo art. 9 contenente la descrizione della prestazione, il computo dei lavori richiesti, dei relativi costi della sicurezza da interferenze ed il termine per la conclusione dell'intervento. L'ordinativo sarà inviato tramite fax e/o posta elettronica indicata dall'operatore economico affidatario. L'ordinativo dovrà recare l'indicazione dell'atto deliberativo con cui è autorizzata la spesa. L'operatore economico affidatario dell'accordo quadro è tenuto a non eseguire le lavorazioni commissionate senza l'indicazione dell'atto deliberativo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9 comma 2 e 3. L'operatore economico dovrà inviare, nei termini previsti, l'accettazione dei lavori richiesti.

A titolo indicativo e non esaustivo, per quanto riguarda la tipologia “**manutenzione edile**” di cui alla categoria **OG1**, formano oggetto dell'appalto i seguenti interventi:

- E.1) - manutenzione ordinaria e straordinaria generale di padiglioni, hall, saloni, tettoie, etc., da eseguirsi in qualunque periodo dell'anno e particolarmente prima di ogni mostra (ripristino di intonaci, di murature, di pavimenti, di rivestimenti, etc.; revisione di coperture piane ed inclinate, etc.);
- E.2) - manutenzione ordinaria e straordinaria dei piazzali, strade, etc. (ripristino di pietrini di cemento e di cordoni per marciapiedi, pulizia e revisione della rete fognante esterna, etc.);
- E.3) - prestazioni ed assistenze edili e murarie connesse alla manutenzione o all'esecuzione di nuovi impianti tecnologici (elettrici, telefonici, idrici, fognanti, termici, amplificazione sonora, etc.);
- E.4) - prestazioni ed assistenze murarie per opere da falegname, per opere in metallo, per opere da vetraio, etc.;
- E.5) – assistenza alla posa in opera di strutture allestitivo;
- E.6) - presidio durante il periodo di svolgimento di alcune mostre, a richiesta dell'Ente;



- E.7) - opere varie per qualunque richiesta dell'Ente Fiera;
- E.8) - manutenzione ordinaria e straordinaria di coperture metalliche, con revisione delle giunzioni delle lamiera di copertura e/o di grondaie, scossaline e converse, compreso pulizia totale delle coperture e dei canali di gronda; eventuale rifacimento di sigillature elastomeriche con prodotti specifici per lamiera; eventuale sostituzione di lamiera di copertura e/o opere di lattoneria danneggiate dalla corrosione;
- E.9) - manutenzione ordinaria e straordinaria di manti impermeabili applicati su coperture in latero-cemento, con pulizia dei lastrici solari e relativi canali di gronda ed esecuzione delle riparazioni occorrenti, sia per piccole che per ampie superfici, con guaina bituminosa armata con velo di fibra di vetro o con tessuto al poliestere, secondo le indicazioni della Direzione Lavori;
- E.10) - rigenerazione di manti impermeabili costituiti da guaina bituminosa prefabbricata, con spalmatura di vernice bituminosa riflettente all'alluminio;
- E.11) - dipintura delle pareti interne ed esterne dei padiglioni di volta in volta interessati dalle varie mostre e manifestazioni e/o per semplici necessità manutentive;
- E.12) - dipintura e verniciatura di tutto quanto necessita, in muratura, in legno o in ferro e per qualunque richiesta dell'Ente Fiera;
- E.13) - dipintura e verniciatura di strutture da arredo urbano: portatabelloni, panche, transenne, guidapersone etc..
- E.14) - manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi igienici e delle reti idrico-fognanti delle utenze espositive all'interno di padiglioni, hall, saloni, etc., in qualunque periodo e particolarmente prima di ogni mostra (revisione di accessori e di apparecchi igienico-sanitari e relativi collegamenti idrico-fognanti all'interno dei W.C. e degli autoclavi, verifica della funzionalità delle utenze idrico-fognanti dei singoli posteggi espositivi, etc.; eventuale sostituzione di accessori ed apparecchi guasti o danneggiati);
- E.15) - manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrico-fognanti dei piazzali e delle strade, etc.;
- E.16) - manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti termici ad acqua e/o ad aria di padiglioni, hall, saloni, uffici, etc., in qualunque periodo e particolarmente prima di ogni mostra, compreso la revisione e la taratura di tutte le apparecchiature elettromeccaniche all'interno delle centrali termiche, nonché eventuale sostituzione di apparecchiature in avaria;
- E.17) - realizzazione degli allacciamenti idrico-fognanti degli impianti degli espositori alle nostre reti generali, nei punti di utenza esistenti, previa verifica dell'esecuzione a regola d'arte dei singoli impianti espositori;
- E.18) - manutenzione ordinaria e straordinaria della rete generale antincendio con verifica e prova delle manichette; revisione cassette antincendio e chiavi d'arresto; revisione e manutenzione stazione di pompaggio, gruppo elettrogeno di alimentazione corrente, saracinesche ed elettrovalvole della riserva idrica, etc., prima di ogni mostra. Eventuale sostituzione di pezzi rotti o mancanti ed aggiornamento del registro delle Attrezzature;
- E.19) - opere varie di installazione termoidraulica ed elettromeccanica per qualunque richiesta dell'Ente;
- E.20) - manutenzione ordinaria e straordinaria di serramenti, infissi e strutture metalliche (sia in ferro che in alluminio) all'interno ed all'esterno dei padiglioni, hall, saloni, etc., in qualunque periodo e particolarmente prima di ogni mostra, compreso sostituzione di ferramenta d'uso;
- E.21) - eventuale realizzazione di nuove strutture metalliche (sia in ferro che in alluminio, sia semplici che complesse) dietro semplice richiesta dell'Ente;



- E22) – realizzazione ed installazione di strutture allestitivie: portatabelloni, panche, transenne, etc.;
- E23) - manutenzione ordinaria e straordinaria dei cancelli di accesso al quartiere sui muri di recinzione, in qualunque periodo, compreso sostituzione di ferramenta d'uso;
- E24) - manutenzione dei giardini, con potatura nei periodi idonei per le diverse specie e zappatura;
- E25) - pulizia dei rami secchi, sfoltimento e potatura verde degli alberi e dei cespugli;
- E26) - lavori vari di giardinaggio per qualunque richiesta dell'Ente.
- E27) - opere varie per qualunque richiesta dell'Ente Fiera.

Per quanto riguarda la tipologia “**manutenzione impiantistica**” di cui alla categoria **OG11**, formano oggetto dell'appalto i seguenti interventi

- I.1) manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di segnalazione allarme (rilevatori fumi, ecc.). L'operatore economico si obbliga a registrare gli interventi eseguiti sul registro delle attrezzature antincendio previsto dal D.P.R. 37 del 12.01.1998, che dovrà essere predisposto e collocato presso le varie strutture dotate di impianto antincendio a cura della Ditta aggiudicataria, insieme al rilascio delle certificazioni di legge;
- I.2) manutenzione ordinaria e straordinaria sistemi di allarme antintrusione/antifurto/controllo accessi. L'appalto prevede inoltre il rilascio delle necessarie certificazioni di legge.
- I.3) manutenzione ordinaria e straordinaria sbarre automatiche, cancelli e serrande motorizzate. L'appalto prevede inoltre il rilascio delle necessarie certificazioni di legge.
- I.4) manutenzione ordinaria e straordinaria impianti TV a circuito chiuso e videoregistrazione. L'appalto prevede inoltre il rilascio delle necessarie certificazioni di legge.
- I.5) manutenzione ordinaria e straordinaria estintori portatili e carrellati. L'appaltatore si obbliga a registrare gli interventi eseguiti sul registro delle attrezzature antincendio previsto dal D.P.R. 37 del 12.01.1998, che dovrà essere predisposto e collocato presso le varie strutture dotate di impianto antincendio a cura dell'operatore economico affidatario, insieme al rilascio delle certificazioni di legge.
- I.6) manutenzione ordinaria e straordinaria porte tagliafuoco ed evacuatori automatici di fumo e calore. L'appalto comprende inoltre la tenuta di un registro degli interventi di volta in volta effettuati, la gestione e l'aggiornamento del data base con l'identificazione di tutte le porte, la loro numerazione, l'applicazione e l'aggiornamento degli adesivi di controllo su ogni porta e le necessarie certificazioni di legge.
- I.7) manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrici fissi antincendio e sprinkler. L'operatore economico si obbliga a registrare gli interventi eseguiti sul registro delle attrezzature antincendio previsto dal D.P.R. 37 del 12.01.1998, che dovrà essere predisposto e collocato presso le varie strutture dotate di impianto antincendio a cura della Ditta aggiudicataria, insieme al rilascio delle certificazioni di legge.
- I.8) manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici di f.m. . L'appaltatore si obbliga a registrare gli interventi eseguiti su tabelle, registri ed elaborati (schemi unifilari, ecc), insieme al rilascio delle certificazioni di legge.
- I.9) manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di climatizzazione, consistenti in:
 - I.9.a) - interventi di manutenzione predittiva programmata due volte l'anno per gli impianti di tutti i padiglioni espositivi eccetto il Centro Direzionale Pad. 96, prima delle manifestazioni principali;
 - I.9.b) - interventi di manutenzione predittiva programmata quattro volte l'anno per gli impianti della palazzina uffici “Centro Direzionale Pad. 96”, con cadenza trimestrale approssimativa;



I.9.c) – eventuale assistenza e presidio continuo durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni principali e di eventuali altre mostre e convegni, se richiesto dall’Ente;
I.9.d) - interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili o ulteriori necessità non programmabili, compreso eventuale sostituzione integrale di unità refrigeranti;
I.9.e) - opere varie di installazione elettromeccanica e da frigorista per qualunque richiesta dell'Ente, compreso eventuale installazione di nuove unità refrigeranti.
L'appaltatore si obbliga a aggiornare il data-base di consistenza degli impianti, insieme al rilascio delle certificazioni di legge.

I.10) manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di sollevamento. L’appalto prevede inoltre il rilascio delle necessarie certificazioni di legge.

I.11) Lavori di reperibilità. L'appalto include la reperibilità 24 ore su 24 di tutti i giorni feriali e festivi, durante il quale l'operatore economico deve sempre essere raggiungibile. L'intervento in reperibilità, essendo diretto per sua natura a rimuovere le condizioni di pericolo non suscettibili di rinvio all'orario di lavori, dovrà essere limitato alle attività idonee a ripristinare le condizioni di sicurezza. Nei casi di urgenza l’operatore economico dovrà intervenire entro due ore dalla chiamata, pena la risoluzione dell’accordo quadro.

In generale rientrano negli oneri dell’Appaltatore anche:

1. l’assistenza tecnica a terzi per interventi edili o impiantistici negli immobili;
2. l’assistenza durante eventuali verifiche periodiche sugli impianti soggetti a controlli da parte degli Enti preposti;
3. fornire ed installare tutta la cartellonistica e segnaletica relativa agli impianti prevista dalle norme;
4. la pulizia accurata con cadenza mensile dei locali tecnici in cui siano installate apparecchiature elettriche – quadri elettrici, cabine di trasformazione, depositi batterie e/o gruppi di continuità e soccorritori, gruppi elettrogeni, gruppi frigoriferi, unità di trattamento dell’aria, ecc. .

La stazione appaltante si riserva di consegnare all'operatore economico affidatario, contestualmente alla consegna dei lavori, il **data-base** contenente l’elenco degli immobili e dei relativi impianti; l’appaltatore avrà l'obbligo di integrare e tenere aggiornato costantemente il data-base, mettendolo permanentemente a disposizione della stazione appaltante.

Art. 2. Luoghi degli interventi

Immobili ed impianti oggetto dell’Accordo Quadro sono tutti quelli presenti nel quartiere fieristico dell’E.A. Fiera del Levante.

Il dettaglio degli immobili e la loro localizzazione sono riportati **nell’Allegato A - “Elenco dei Fabbricati”** e **allegato B – “Planimetria generale”**. Tale elenco potrà subire variazioni in aumento o diminuzione, a seconda delle modifiche della consistenza patrimoniale.

Art. 3 Consegna degli immobili e dei relativi impianti

La consegna dell’appalto sarà effettuata previo sopralluogo e ricognizione congiunta dal Direttore dei lavori e dal responsabile dell’impresa. Le Parti firmeranno un apposito Verbale di Consegna. **All’Appaltatore verranno consegnati gli immobili ed i relativi impianti oggetto del presente contratto allo stato in cui si trovano.**



L'Appaltatore deve verificare lo stato di manutenzione, di efficienza e la consistenza delle apparecchiature e dei componenti costituenti gli impianti sottoposti a manutenzione prima della presentazione dell'offerta all'Amministrazione.

Ad aggiudicazione avvenuta, successivamente alla firma del contratto, l'Amministrazione provvederà ad effettuare il sopralluogo congiunto in contraddittorio con la Ditta Assuntrice, al termine del quale si provvederà a redigere il suddetto verbale di consegna.

Nel corso del sopralluogo si dovrà verificare lo stato di funzionalità ed efficienza di tutte le apparecchiature e componenti costituenti gli impianti oggetto di manutenzione.

Nel corso del sopralluogo, l'Assuntore dovrà verificare l'esistenza di tutte le documentazioni necessarie, in particolare:

- pratica ASL/ISPESL di denuncia degli impianti di messa a terra;
- dichiarazioni di conformità ai sensi della legge 37/08;
- collaudi;
- manuali e libretti di uso e manutenzione;
- cataloghi tecnici;
- schemi elettrici di potenza ed ausiliari;
- schemi topografici, planimetrici e di montaggio;
- varie ed eventuali.

Nel corso del sopralluogo, l'Assuntore dovrà provvedere a realizzare una documentazione fotografica da allegare al verbale dove si evidenzino eventuali anomalie o deterioramento di materiali, componenti ed apparecchiature.

Entro 30 gg dalla data del verbale di consegna, l'Assuntore dovrà provvedere ad effettuare le prove e gli esami per l'esatta individuazione dei parametri di efficienza e di funzionalità degli impianti consegnandone un report alla Amministrazione e segnalando ogni eventuale anomalia e/o difetto che pregiudichi il regolare funzionamento degli impianti.

Alla fine dell'appalto sarà redatto Verbale di Riconsegna degli immobili e dei relativi impianti. Gli impianti ed i relativi accessori dovranno pertanto essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale previa verifica, in contraddittorio tra Amministrazione ed Assuntore, con verbale attestante lo stato generale degli impianti ed i parametri essenziali dei componenti verificati alla presa in consegna.

Art. 4. Durata e corrispettivo

4.1 Durata

L'accordo quadro ha la durata prevista al punto II.3 del Bando di gara, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data del verbale di consegna, ferma restando l'interruzione del medesimo ove, prima di tale termine, sia raggiunto l'importo contrattuale.

In caso di privatizzazione delle attività fieristiche e convegnistiche, l'E.A. Fiera del Levante potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto senza che per questo l'appaltatore possa avanzare rivendicazione alcuna.

Per contro l'E.A. Fiera del Levante potrà chiedere all'appaltatore di prorogare il termine di ultimazione dell'accordo quadro qualora, alla scadenza, non sia stato raggiunto almeno il 90% dell'importo contrattuale. Le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli appalti affidati prima dello spirare del termine, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.



E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e comma 12, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Le disposizioni sulla consegna anche in via d'urgenza, si applicano anche alle consegne dei singoli di Ordini di Lavoro.

L'esecuzione dell'Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale atto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

4.2 Corrispettivo

Il **corrispettivo massimo** di lavori affidabili, ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso, non potrà superare l'importo di **€1.170.000,00 oltre IVA** al netto del ribasso di gara, compresi oneri massimi relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso) per **€95.000,00 oltre IVA**. **La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare lavori nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.**

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli contratti d'appalto, con applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara sull'Elenco Prezzi. Il contratto è stipulato **interamente "a misura"** ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Trattandosi di Accordo Quadro (non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti) gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità dell'Ente. L'Accordo Quadro non potrà comunque determinare un impegno finanziario per la Stazione Appaltante superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio pari a complessivi Euro 823.948,83 oltre IVA; tale stanziamento potrà subire integrazioni nelle more della definizione della nuova procedura di affidamento dei lavori di manutenzione. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Art. 5. Condizioni per la conduzione del presente appalto

L'operatore economico, almeno tre giorni prima della consegna di ciascun appalto facente parte dell'Accordo Quadro, dovrà notificare a mezzo fax all'Area Sviluppo Immobiliare dell'Ente Fiera, l'elenco nominativo del personale impiegato per la conduzione e la manutenzione con la relativa qualifica, e trasmettere poi tutte le eventuali variazioni che si dovessero verificare. La Stazione Appaltante si riserva di allontanare dal cantiere chiunque non risulti nell'elenco, ovvero non gradito.

Il personale destinato ai lavori dovrà essere di provata capacità e fiducia e possedere cognizioni tecniche tali da fornire prestazioni conformi alla specializzazione richiesta, nonché dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle prestazioni da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con i Direttori incaricati.

Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di interventi, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.



L'A.S.I. potrà verificare periodicamente quanto richiesto nel comma precedente, e, nel caso ci siano maestranze dell'operatore economico mancanti dei requisiti richiesti – ovvero personale che risultasse non gradito - ne chiederà l'allontanamento dai luoghi di gestione o manutenzione.

Qualora l'operatore economico non ottemperasse alle richieste saranno applicate le penali previste dall'art. 17 del presente capitolato, nonché quanto previsto dall'art. 28.

L'A.S.I. provvederà al controllo periodico della perfetta esecuzione degli interventi di manutenzione oggetto del presente capitolato speciale di appalto.

Nel caso di inadempienze verranno applicate, a seguito di apposita relazione del direttore dei lavori, le penali di cui al successivo art. 17 del presente Capitolato Speciale di Appalto. L'operatore economico dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, sulla tutela, sulla protezione e sull'assistenza dei lavoratori impegnati nei lavori di manutenzione.

Tutti i dipendenti dell'operatore economico sono tenuti ad osservare i regolamenti in vigore e le norme antinfortunistiche proprie della prestazione in esecuzione. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'operatore economico responsabilità, sia sul piano penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti, nonché alla Stazione Appaltante.

Art. 6. Sorveglianza e direzione dei lavori

La sorveglianza e la direzione dei lavori è affidata al Direttore dei lavori (art. 148 DPR 207/10) il quale potrà individuare e nominare ulteriori figure che collaborino con lo stesso all'esecuzione degli interventi di manutenzione nella veste di “direttori operativi” (art. 149 DPR 207/10) ed “ispettori di cantiere” (art. 150 DPR 207/10).

Art. 7. Marche, materiali e prescrizioni generali

I materiali e le forniture da impiegare nelle prestazioni oggetto del presente accordo quadro dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

I materiali forniti dovranno essere riconosciuti dal Direttore dei lavori, della migliore qualità, dovranno inoltre corrispondere alle norme C.E.I. ed U.N.I., ed essere contraddistinti dal marchio di qualità IMQ e del marchio CE.

Nel caso di forniture di materiali, l'operatore economico dovrà presentare adeguate campionature, se richieste dal direttore incaricato ed ottenere dallo stesso l'approvazione.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: dalle prescrizioni generali e particolari del presente capitolato; dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato.

Tali materiali e forniture dovranno essere, a giudizio del direttore incaricato, ritenuti idonei e rispondenti ai requisiti prescritti.

L'operatore economico è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato, ovvero richieste dal Direttore dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

Le forniture in genere, compresi gli apparecchi, dovranno essere di serie scelta e di rinomata casa di produzione ed essere inoltre di gradimento del Direttore dei lavori.

L'operatore economico farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dal Direttore dei lavori.



Qualora nel corso dei lavori, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'operatore economico sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture ritenute non conformi dal Direttore dei lavori, valutate mediante le modalità sopra descritte, dovranno essere immediatamente allontanate dal luogo di installazione a cura e spese dell'operatore economico e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'operatore economico resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare prima della liquidazione del corrispettivo.

Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio saranno tali da garantire l'assoluta compatibilità con la funzione a cui sono preposti e con l'ambiente in cui sono installati.

Tutti i materiali per i quali è prevista l'omologazione, o certificazione similare, da parte di Enti preposti (ISPESL, VV.FF., ASL o altri), saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.

Tutti i materiali combustibili dovranno essere di Classe 0 (zero) e tali da non dar luogo, in caso di incendio, a produzione di fumi tossici.

Tutte le apparecchiature ed i materiali montati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradare la Classe REI della compartimentazione sia per caratteristiche proprie sia con l'uso di idonei prodotti di sigillatura.

Per la definizione della qualità dei materiali e dei componenti si rimanda all'art. 20 del presente CSA.

Art. 8. Richiamo generale alla normativa

Il presente appalto è sottoposto a tutta la normativa vigente in materia e non in contrasto che qui si intende richiamata integralmente.

Si precisa che nel caso in cui non siano rispettate le leggi e le norme vigenti nell'esecuzione del presente accordo quadro, l'operatore economico dovrà impegnarsi, gratuitamente, alla messa in regola degli interventi non eseguiti a perfetta regola d'arte nei modi e nei tempi impartiti dal direttore dei lavori.

Art. 9. Modalità di esecuzione dei lavori

Per quanto attiene alle modalità di esecuzione dei singoli lavori di manutenzione, in particolare verbale di consegna, eventuali sospensioni, ultimazione, contabilizzazione, si rimanda al D.P.R. 207/2010 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti – parte relativa alla gestione dei cantieri di lavori. In particolare per ciascun intervento ordinato verrà redatto il verbale di consegna, che dovrà contenere tutti gli elementi indicati dalla disciplina anzi richiamata. Tali verbali saranno redatti in doppio esemplare, firmati dal direttore dei lavori e dall'operatore economico affidatario. Qualora l'operatore economico affidatario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, dovrà formulare esplicita contestazione sul predetto verbale, a pena di decadenza.

Le prestazioni di qualunque tipo e consistenza dovranno essere eseguite con personale qualificato e specializzato, secondo la "perfetta regola d'arte" e con le migliori modalità di intervento.

L'operatore economico non può iniziare o continuare le prestazioni qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.



Sia nell'approvvigionamento dei materiali (fornitura, accettazione...) come nell'esecuzione delle prestazioni, l'operatore economico dovrà uniformarsi alle prescrizioni dettate dalle norme vigenti.

Gli interventi o le forniture verranno disposti per iscritto mediante appositi "Ordini di lavoro", a firma del Direttore dei lavori o dai suoi assistenti.

Tali ordinativi, effettuati su moduli appositamente predisposti dalla Stazione Appaltante, costituiranno il rapportino di prestazione, per le successive elaborazioni statistiche, di controllo e di contabilizzazione, e dovranno contenere:

1. il luogo dove vengono effettuati gli interventi e/o le forniture;
2. l'indicazione sintetica delle forniture e delle prestazioni;
3. qualora lo si ritenga necessario, i termini di inizio e conclusione degli interventi o delle forniture stabiliti dal Direttore dei lavori ed eventualmente concordati con l'operatore economico.

Detti ordini dovranno essere restituiti dall'operatore economico compilati con i materiali e la manodopera necessaria per la contabilizzazione delle prestazioni eseguite con riferimento all'allegato elenco prezzi.

Altre specifiche tecniche e ordini potranno essere impartiti dal Direttore dei lavori o dai suoi assistenti nel corso dell'intervento.

L'operatore economico dovrà eseguire solo gli interventi in essi indicati e attenersi alle prescrizioni contenute. Per l'inizio di una prestazione e provvista, l'operatore economico dovrà procedere su ordine inviato per fax o posta elettronica (e-mail).

In particolare l'operatore economico, qualora ravvisasse una situazione di pericolo dovrà darne immediato avviso all'A.S.I., provvedendo senza indugio a tutte quelle opere precauzionali che il criterio e l'arte gli suggeriscono.

Gli interventi ordinati dovranno avere inizio e concludersi entro i termini indicati dal Direttore dei lavori ovvero, in mancanza di detti termini, dovranno avere immediato inizio e comunque:

- 1) entro e non oltre i 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine scritto;
- 2) nei casi di urgenza, dovranno essere eseguiti entro le 24 ore (naturali e consecutive) dalla segnalazione; in tal caso l'A.S.I. segnalerà l'urgenza sull'ordine.
- 3) nei casi di particolare emergenza, all'interno del normale orario di lavoro, gli interventi dovranno iniziare entro 1 ora dalla segnalazione anche telefonica, mentre al di fuori dell'orario 8,00 – 17,00 (fascia obbligatoria), dovranno essere iniziati entro le 2 ore dall'invio del fax ovvero dalla segnalazione telefonica; in tal caso l'A.S.I. segnalerà l'emergenza sull'ordine.

Gli interventi eseguiti, sebbene registrati nella sede ove sono avvenuti, dovranno anche essere notificati al Direttore dei lavori mediante compilazione almeno mensile da parte dall'operatore economico di una lista degli interventi effettuati.

In casi di necessità, l'operatore economico è tenuto a predisporre prestazioni in orario notturno, in giornate festive e comunque con orario superiore la normale giornata lavorativa.

Qualora fosse necessario, a richiesta della Stazione Appaltante e previo idoneo preavviso, l'operatore economico è tenuto ad effettuare prestazioni ed interventi lavorativi anche durante il mese di Agosto, o durante i periodi di vacanza (Natale, Pasqua) o nelle giornate festive, mettendo a disposizione per detti periodi il personale e le maestranze, i materiali ed i mezzi d'opera occorrenti e ciò secondo accordi presi con il Direttore dei lavori.

Art. 10. Riservatezza dell'accordo quadro

L'operatore economico si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del presente lavori di manutenzione, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.



In particolare l'operatore economico non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le prestazioni oggetto dell'appalto, né autorizzare terzi a farlo. Lo stesso obbligo ricorre per i subappaltatori debitamente autorizzati.

Art. 11. Difesa ambientale

L'operatore economico si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

Art. 12. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e s.m. si comunica che gli Uffici della Stazione Appaltante che verranno in possesso dei dati personali provvederanno al loro trattamento, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito della sola procedura concorsuale.

I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.

Titolare del trattamento: Ente Autonomo Fiera del Levante.

Responsabile del trattamento: I Responsabili degli Uffici, il RUP, il Direttore dei lavori e i suoi assistenti.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e s.m. è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati e di chiederne la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.

Art. 13. Garanzie e coperture assicurative

La formulazione dell'offerta è subordinata alla presentazione di garanzia e copertura assicurativa secondo le previsioni del punto III.1.1 del Bando di gara.

13.1 Al momento della stipulazione dell'accordo quadro, l'operatore economico è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura e con le modalità previste dal Disciplinare di Gara, da calcolarsi sul corrispettivo massimo eseguibile, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso di gara.

13.2 L'operatore economico dovrà inoltre dimostrare, almeno 10 giorni prima della decorrenza dell'appalto di manutenzione, di aver stipulato polizza assicurativa ai sensi del comma 1 dell'art. 129 del D.Lgs. 163/06. La somma assicurata deve essere pari ad € 2.500.000,00.

Art. 14. Cessione dell'accordo quadro e subappalto

Cessione dell'accordo quadro

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro. La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo quadro e degli ordinativi emessi ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute. Ai sensi dell'art. 116 comma 1 del d.lgs. 163/2006 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni



previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m. L'operatore economico potrà, nei limiti di cui al suddetto art. 118, richiedere l'autorizzazione al subappalto per il 30% della categoria prevalente e scorporabile e per le restanti categorie di lavorazione previste nel bando e preventivamente dichiarate in sede di offerta.

I subappaltatori dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando di gara e nel relativo capitolato speciale di appalto. Le richieste di autorizzazione al subappalto dovranno essere inoltrate all'A.S.I. e per conoscenza al Responsabile unico del procedimento; **l'operatore economico affidatario non potrà fare eseguire le prestazioni ad altro soggetto finchè non sarà notificata da parte del suddetto ufficio l'autorizzazione al subappalto.**

Si precisa che, anche in caso di subappalto, rimane solidalmente responsabile l'operatore economico contraente, il quale continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. il contratto che sarà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario conterrà, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre ai sensi del comma 9-bis il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto dell'accordo quadro.

L'operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono all'immediata comunicazione alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m., gli addetti dovranno essere identificati mediante tessera di riconoscimento da cui risulti altresì la data di assunzione, il numero di protocollo e la data dell'autorizzazione al subappalto.

I pagamenti relativi a lavorazioni eseguite da subappaltatori verranno effettuati direttamente al subappaltatore, pertanto l'operatore economico dovrà trasmettere in allegato alla fattura una sua dichiarazione da cui risultino le lavorazioni eseguite dai singoli subappaltatori, il polo di riferimento, gli importi eseguiti.

In attuazione del co. 1 dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, così come modificato dal decreto legge n. 187 del 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l'appaltatore deve utilizzare esclusivamente uno o più conti correnti bancari o postali, accesi dal subappaltatore presso banche o presso la società Poste Italiane SpA dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; sui pagamenti dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di servizi, lavori e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il contratto di subappalto che sarà stipulato tra l'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore dovrà inoltre contenere, ai sensi dell'art. 3 co. 9 della legge 136 del 13 agosto 2010, a pena di nullità assoluta un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.



Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge 28 giugno 1995 nr. 246 e s.m., e rappresenta una causa di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento, così come le eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL).

Art. 15. Cessione del Credito

La cessione del credito è ammessa alle condizioni di cui all'art. 117 del decreto legislativo 163/06 e s.m..

Art. 16. Piani di sicurezza – Prevenzione infortuni

- 16.1 Trattandosi di interventi non predeterminati, ma dipendenti dalle necessità manutentive che si evidenzieranno nella durata dell'Accordo Quadro, non è possibile procedere, preliminarmente all'affidamento, alla predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento generale bensì sono allegate al presente Capitolato le **Linee guida per la redazione dei singoli Piani di Sicurezza**.
- 16.2. Il Committente o il Responsabile dei Lavori designa comunque il Coordinatore in fase di progettazione in possesso dei requisiti dell'art. 98 del citato D.Lgs. che redigerà, ai sensi dell'art. 91 del D.Lvo 81/2008, i singoli Piani di Sicurezza e Coordinamento di ciascun appalto facente parte dell'Accordo Quadro. Designa altresì il Coordinatore in fase di esecuzione che attuerà quanto previsto dall'art. 92 del citato D.Lgs. Quanto sopra qualora nei singoli contratti ricorrano le condizioni previste ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 90 del D.Lvo 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
- 16.3. L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
- 16.4. L'Esecutore è in ogni caso tenuto a comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed a tale documento attenersi nell'esecuzione delle opere.
- 16.5. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione costituirà il riferimento per la Direzione Lavori e per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza o all'erogazione dei Lavori e dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direzione Lavori.
- 16.6. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà conservare e mettere a disposizione delle autorità competenti i documenti per cui sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente capitolato. In modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato copie o originali di:
- Piano Operativo di Sicurezza;
 - Registro Infortuni vidimato dall'ASL;
 - Registro delle Presenze.
- 16.7. Il giornale dei lavori ed il registro delle presenze sono sostituiti dalle singole prime note nelle quali, qualora contengano ore in economia, sarà riportato anche il nominativo degli operai impiegati.
- 16.8. L'esecutore deve presentare il proprio piano operativo di sicurezza relativo ai singoli appalti oggetto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 131 del D.Lvo n. 163/2006 e 39 del DPR 207/2010.
- 16.9. Qualora l'Esecutore manifestasse, per particolari esigenze organizzative ed esecutive la necessità di variare e/o modificare il piano di sicurezza, le stesse dovranno essere preventivamente discusse con il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori /Direttore dei Lavori e verificate dallo stesso in sede di esecuzione.



- 16.10. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori/Direttore dei Lavori dovrà richiamare per iscritto l'esecutore al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori/Direttore dei Lavori, previa comunicazione al Responsabile del procedimento, dovrà richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Responsabile del procedimento potrà procedere alla messa in mora finalizzata alla eventuale risoluzione del contratto.
- 16.11. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) la conferma dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 54, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
 - g) una dichiarazione di accettazione delle Linee guida per la redazione dei singoli Piani di Sicurezza e di coordinamento;
 - h) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 46 o dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa di impegno ad adeguarsi alle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dell'Appaltatore.
- 16.12. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;



- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
- 16.13. L'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 16.14. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
- 16.15. Nell'esecuzione degli interventi oggetto del presente accordo quadro l'operatore economico dovrà adottare tutte quelle cautele necessarie per mettere in atto interventi in completa sicurezza. Il Responsabile del Procedimento (RUP), dopo l'aggiudicazione definitiva, convocherà una riunione con il Direttore dei Lavori, con l'operatore economico aggiudicatario, il suo Responsabile incaricato, e con gli eventuali subappaltatori individuati, al fine di rilevare eventuali rischi di interferenza.

Art. 17. Tempi e Penali

L'operatore economico è soggetto a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni dell'accordo quadro in ordine al personale da impiegare, alla documentazione da presentare, alle modalità ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti.

In quest'ultima ipotesi saranno addebitate in sede di liquidazione di ogni singola rata di acconto, direttamente dal Direttore dei Lavori, **€100 (cento)** per ogni ordinativo emesso, per ogni giorno di ritardo nei termini di inizio e di compimento di ogni intervento richiesto con i massimali appresso indicati:

- fino ad un massimo del 30% del corrispettivo di ogni singolo intervento;
- fino ad un massimo del 10% dell'intero importo contrattuale;

fatto salvo l'accertamento di un maggior danno.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'operatore economico maturati e non liquidati in ordine al presente accordo quadro. Se i crediti mancano o sono insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitato sulla garanzia fidejussoria.

Le penalità sono comunicate all'operatore economico in via amministrativa mediante notifica a mezzo fax, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

E' riconosciuta all'operatore economico la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata all'Amministrazione e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali.

Le istanze devono, in tal caso, essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale la Stazione Appaltante comunica all'operatore economico la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate ovvero comunica l'avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo con applicazioni di penali.



Art. 18. Cessazione dell'accordo quadro

Alla conclusione dell'accordo quadro l'operatore economico è obbligato ad effettuare il passaggio delle consegne all'operatore economico subentrante, fornendole ogni indicazione necessaria per dare continuità ai lavori.

Al termine del periodo contrattuale l'operatore economico affidatario dovrà restituire manufatti ed impianti oggetto di manutenzione nello stesso stato di conservazione e di efficienza, fatto salvo il normale deterioramento d'uso, con il quale sono stati loro consegnati.

Art. 19. Responsabilità dell'operatore economico

In caso di danni recati dall'operatore economico, a qualsiasi motivo commessi, lo stesso deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Art. 20. Tutela contro azioni di terzi

L'operatore economico assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla Stazione Appaltante e a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi sottoscritti con il contratto.

L'operatore economico assume l'obbligo di garantire alla Stazione Appaltante il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 21. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'operatore economico

Risultano compresi nei prezzi unitari e nell'importo contrattuale tutti gli obblighi, gli oneri e le spese indicati nelle descrizioni delle prestazioni da eseguire e nelle specifiche tecniche.

Risultano altresì a carico dell'operatore economico e compresi nell'importo compensato all'articolo 3 comma a) i seguenti oneri ed obblighi diversi, in relazione alla tipologia ed entità delle prestazioni.

1. Ogni onere inerente l'uso e il noleggio:

- a) di castellini mobili,
- b) di scale zoppe,
- c) di piccoli ponteggi a platea per una altezza massima di m. 5,00 ed una dimensione massima di mq.10,
- d) di recinzioni,
- e) di illuminazione,
- f) di segnalazioni luminose notturne,
- g) di pulizia e manutenzione dell'area oggetto di intervento,
- h) della custodia diurna e notturna della predetta area e di tutti i materiali in esso esistenti,
- i) dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- l) di passi carrabili,
- m) di segnaletica orizzontale e verticale, diurna e notturna in conformità alle disposizioni normative vigenti,
- n) quant'altro si renda necessario (piattaforme aeree e/o gru a cestello, ecc).

2. L'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di particolari procedimenti e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle attività, nonché per evitare danni a persone e beni pubblici e privati.

3. Nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente appalto, l'operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di



lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali di categoria e negli accordi integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto.

L'operatore economico si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi integrativi dello stesso anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei confronti dei Soci.

I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche se non sia aderente ad associazioni stipulanti o receda da esse e, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'operatore economico e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dovrà comunicare all'Area Sviluppo Immobiliare dell'Ente il nominativo del :

- Responsabile di cantiere, precisando che in caso di mancata nomina sarà individuato referente il titolare/legale rappresentante dell'operatore economico;
- Medico competente;
- R.S.P.P.

5. Lo sgombero completo dell'area oggetto di intervento da materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'operatore economico, dovrà avvenire entro un termine massimo di giorni tre dall'ultimazione di ogni intervento richiesto, salvo quanto necessario per gli oneri generali di custodia e di manutenzione.

6. Tutti gli oneri e le spese per le assistenze murarie, lo smaltimento di rifiuti derivante dalle stesse e dalle apparecchiature rimosse, di qualsiasi genere e natura, ivi compresi quelli speciali.

Resta infine espressamente stabilito che il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra citati e specificati è conglobato nei prezzi delle prestazioni compensate nell'articolo 4 comma 2 del presente CSA.

Art. 22. Oneri e obblighi speciali a carico dell'operatore economico

Oltre agli oneri ed obblighi diversi sopra richiamati sono a carico dell'operatore economico e compresi nell'articolo 4 comma 2) precedentemente citato i seguenti obblighi e oneri speciali:

1. di fornire entro il termine di dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, all'A.S.I. :

- un recapito telefonico attivo dal lunedì mattina (ore 7) al sabato sera (ore 20) compreso, ed un secondo recapito telefonico (o in alternativa lo stesso) attivo negli orari notturni, il Sabato, la Domenica ed i festivi;
- un recapito per comunicazioni via FAX (sempre attivo) che assicurino una celere reperibilità in tutti i periodi dell'anno compresi i mesi estivi; a detto recapito telefonico dovrà essere sempre reperibile un responsabile tecnico incaricato, per tutte le informazioni e disposizioni necessarie.
- un recapito telefonico sempre attivo per garantire la rintracciabilità del Responsabile di cantiere anche per i casi di cui al successivo comma;

2. l'esecuzione, per comprovata necessità, di prestazioni lavorative e di interventi oggetto dell'appalto **in orario diurno, notturno e festivo, anche nel mese di agosto e nei periodi di vacanza** (Natale, Pasqua e altre festività ricorrenti).

Art. 23. Pagamenti

Non è previsto alcun anticipo sull'importo contrattuale. Il pagamento delle prestazioni sarà **effettuato trimestralmente** sulla base della contabilizzazione delle prestazioni a misura, di cui all'art. 4, effettuata con gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia.

All'atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all'operatore economico la quota spettante degli oneri per la sicurezza di cui al precedente art. 4 comma 2.



I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di singole fatture con pagamento a **120 giorni** data fattura, liquidabili previo controllo della regolarità contributiva mediante certificato DURC.

In attuazione del c.7 dell'art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al co.1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di servizi, lavori e forniture su richiesta della Stazione Appaltante.

Art. 24. Valutazione dei lavori

Le varie categorie di prestazioni saranno contabilizzate a misura, sulla base dei corrispondenti prezzi contrattuali.

I prezzi base (sui quali verrà applicato il ribasso d'asta offerto) sono quelli riportati sull' "ELENCO PREZZI" allegato, valido per l'intera durata dell'appalto, integrato dall'Elenco Regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche per la Regione Puglia edizione 2012, ove mancanti, saranno quelli di cui al Listino del Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata edizione 2011, in ulteriore mancanza sono quelli riportati sul "Bollettino di Informazione Tecnica-Elenco Prezzi dei Materiali e delle Opere" redatto dall'Associazione Regionale Ingegneri ed Architetti di Puglia n. 1/2013, validi per l'intera durata dell'appalto. Per eventuali altri lavori e/o categorie di opere non riportate in detti prezzi, saranno ricavati i Nuovi Prezzi per raffronto o comparazione con i prezzi di cui ai precedenti prezzi (sui quali verrà applicato il ribasso d'asta offerto).

I prezzi base dei materiali forniti, non inclusi nei prezzi unitari, (sui quali verrà applicato il ribasso d'asta offerto) sono pari ai prezzi di cui al succitato Bollettino A.R.I.A.P. maggiorati del 25% per spese generali ed utile d'impresa. Ove mancanti, saranno quelli di cui ai listini prezzi delle case costruttrici, senza maggiorazione alcuna.

I prezzi base dei noli di macchine ed attrezzature impiegate (sui quali verrà applicato il ribasso d'asta offerto), ove mancanti sul Listino del Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata edizione 2011, sono quelli di cui al succitato Bollettino edito dall'A.R.I.A.P., senza maggiorazione alcuna.

Si precisa che su tutti i prezzi base di cui innanzi verrà applicato il ribasso offerto (**non inferiore al 53,00%**) e l'Impresa aggiudicataria s'impegna sin d'ora a non rivendicare alcuna maggiore somma. Nei prezzi di materiali a piè d'opera sono compresi e compensati i materiali accessori sia per il loro montaggio che per il loro fissaggio alle strutture reggenti, nonché le opere di assistenza alla posa in opera.

I materiali, i manufatti e gli apparecchi non utilizzati non verranno contabilizzati e l'operatore economico è obbligato a ritirarli a propria cura e spese e senza compenso alcuno.

Art. 25. Adeguamento e revisione prezzi

I prezzi stabiliti restano impegnativi per l'intera durata dell'appalto. Non è ammessa la revisione dei prezzi. L'adeguamento del prezzo è regolato secondo quanto previsto all'art. 115 del d.lgs. 163/2006 e s.m. . La revisione sarà effettuata sulla base di apposita istruttoria, unica per tutto il contratto, condotta dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs medesimo.



Art. 26. Prove e verifiche delle prestazioni

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

La Stazione Appaltante procederà, a mezzo del Direttore dei Lavori o dei suoi assistenti, al controllo dello svolgimento del lavoro, verificandone lo stato.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'operatore economico le prestazioni che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o secondo la c.d. "regola d'arte" il quale dovrà provvedere a renderle idonee a sue spese.

Qualora l'operatore economico non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso alle prestazioni necessarie per perfezionare e rendere funzionante gli impianti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese per l'esecuzione delle prestazioni contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che le ha provocate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove il direttore lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro. Le varianti introdotte dalla stazione appaltante sono disciplinate dall'art. 311 del regolamento.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità è il Direttore dei lavori il quale rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazioni a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Il certificato di verifica viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma l'esecutore potrà aggiungere le contestazioni che riterrà opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 27. Controversie e riserve

Qualunque controversia che dovesse insorgere durante l'esecuzione dell'appalto non darà mai diritto all'operatore economico di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione dei lavori.

Per la definizione delle riserve e delle controversie che dovessero insorgere durante l'espletamento dei lavori e al termine dello stesso, si procederà secondo quanto previsto all'art. 240 del D.lgs 163/2006 e s.m.

Ai sensi dell'art. 240-bis del suddetto decreto, le domande che faranno valere pretese già oggetto di riserva non potranno essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

E' escluso il ricorso alla procedura dell'arbitrato ai sensi dell'art. 241 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. Per tutte le controversie che non si siano potute definire in via amministrativa applicando la procedura di cui sopra viene eletto competente il Foro di Bari.

Art. 28. Risoluzione unilaterale dell'accordo quadro



La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione unilaterale ai sensi degli artt. 135 (Risoluzione dell'accordo quadro per reati accertati) e 136 (Risoluzione dell'accordo quadro per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo) del D. lgs. n. 163/06 e s.m.i. .

Ai sensi dell'art. 3 co. 9 e 9 bis della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. l'accordo quadro che sarà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario conterrà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono all'immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura di Bari.

Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per gravi violazioni degli obblighi contrattuali:

- arbitraria sospensione e ingiustificata mancanza di esecuzione, grave ritardo, difetti nell'esecuzione dei lavori o comunque per colpa dell'operatore economico;
- sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- stato di insolvenza dell'operatore economico riguardo a tutti i debiti, contratti per l'esercizio della propria attività o lo svolgimento dell'accordo quadro;
- mancato aggiornamento della documentazione relativa agli impianti in conduzione consegnati all'operatore economico sottoposti alla verifica ISPESL;
- mancato reintegro della garanzia fidejussoria definitiva qualora la Stazione Appaltante si sia avvalsa della stessa per inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nella prestazione, ovvero per deficienze riscontrate nell'esecuzione della prestazione;
- subappalto non autorizzato od eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL);

ogni maggior costo, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell'operatore economico.

Il contratto inoltre potrà sciogliersi negli altri modi previsti dal codice civile.

Con la risoluzione dell'accordo quadro sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione in danno dell'operatore economico inadempiente.

All'operatore economico inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento dei lavori a terzi ed è trasmessa copia del relativo contratto ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell'atto formale di affidamento dei lavori ad altro operatore economico.

All'operatore economico inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'operatore economico inadempiente senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla comporterà all'operatore economico inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico inadempiente dalle responsabilità civili in cui lo stesso incorra a norma di legge o di contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In considerazione della natura dell'appalto, laddove si verificano situazioni di particolare urgenza ed in caso di ritardo nell'intervento o di parziale o totale mancata prestazione da parte dell'operatore economico, la Stazione Appaltante si riserva di provvedere d'ufficio, previa formale diffida anche via fax, mediante altro operatore economico individuato con le procedure di legge.

In tal caso all'operatore economico inadempiente sarà addebitato, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto. Tutto ciò salvo il diritto per l'azione di risarcimento dei maggiori danni subiti.



Art. 29. Spese contrattuali

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese dell'accordo quadro, compreso diritti e registrazioni, e tutte le altre spese inerenti il contratto stesso, attuali e conseguenti.

Art. 30. Elenco Prezzi

I prezzi unitari di riferimento, diminuiti del ribasso contrattuale (con un minimo del 53,00%), si intendono accettati dall'operatore economico in base a calcoli di sua convenienza e comprendono sempre, oltre a tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente Capitolato Speciale di Appalto, il trasporto di materiali, i mezzi d'opera e mano d'opera nel luogo dell'intervento.

Art. 31. Documenti che fanno parte dell'accordo quadro

31.1 Ai sensi dell'art. 137 del DPR 207/10, fanno parte integrante e sostanziale del contratto dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente Capitolato speciale;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) le Linee guida per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- e) le polizze di garanzia di cui all'art. 12 del presente CSA.

31.2 Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti d'Appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
- b) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- c) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- d) l'eventuale cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale.

31.3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti;
- b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
- c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati
- d) la normativa di riferimento per la rimozione dell'amianto (Direttiva 2003/18/CE del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del 19 settembre 1983 - Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 - Decreto legislativo n. 257 del 25 luglio 2006).

31.4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.



**FIERA
DEL
LEVANTE**

ALLEGATI

All. A – Elenco fabbricati

All. B – Planimetria generale